

Legge regionale 24 dicembre 2003, n.65

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

ARTICOLO 1

Sostituzione dell'articolo 22 bis della LR 32/2002

L'articolo 22 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) e' sostituito dal seguente:

"Art. 22 bis

Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro

1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformita' e la semplificazione delle modalita' di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:

- a) l'attuazione e le modalita' di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale;
- b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;
- c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
- d) le modalita' di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro."

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.